

	Comune di BAISO	C.C.	14	24/04/2024
	<b>OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2024 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024</b>			

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta ordinaria 24/04/2024 19:30

Dall'appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:

N.	Nominativo		N.	Nominativo	
1	CORTI FABRIZIO	SI	8	SPEZZANI FABIO	SI
2	CASALI DENIS	SI	9	PICCININI VANESSA	AG
3	ABBATI REBECCA	SI	10	MERLI TIZIANO	SI
4	BAROZZI ANDREA	SI	11	FERRETTI GIUSEPPINA	SI
5	ASTOLFI SERENA	AG	12	BENASSI FRANCESCO	SI
6	ALBICINI STEFANIA	SI	13	MONTICELLI GIANFRANCO	SI
7	PALLADINI MICHELA	AG			

Totale Presenti: 10

Totale Assenti: 3

Consiglieri presenti: 10

Consiglieri assenti Giustificati: 3

Consiglieri assenti Ingiustificati: 0

Assiste il Vice Segretario Dott.ssa Elisa GrisantiDott.ssa Elisa Grisanti, la quale provvede alla stesura del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. Fabrizio Corti – Sindaco.

Il Sindaco, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

## **TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2024 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024**

Il Sindaco Fabrizio Corti introduce l'argomento e dà la parola al Vice Segretario, il quale illustra l'importo complessivo del PEF e la suddivisione percentuale tra utenze domestiche ed utenze non domestiche,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RILEVATA** la propria competenza ai sensi dell'Art. 42 comma 2 lett. f) del D. Lgs. 267/2000 – Testo unico Enti Locali;

#### **PREMESSO che:**

- l'art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui una componente è la Tassa Sui Rifiuti (TARI) "destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore", a decorrere dal 1/1/2014;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013 secondo cui, con regolamento da adottare nell'esercizio della propria potestà regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;
- nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e versamento del tributo stesso;
- il Consiglio di Stato, in più occasioni, ha enunciato il principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;
- la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 della legge n. 147/2013 l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 1, comma 683, della citata L. n.147/2013 dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'Art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30/12/2021, n. 228 –introdotto dalla relativa legge di conversione n. 15 del 25/02/2022 e modificato dall'art. 43 comma 11 del DL 17/05/2022, n. 50 – prevede che, a decorrere dal 2022, in deroga alla disciplina vigente (dettata dall'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147), i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

**CONSIDERATO** che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, della legge 147/2013 e più precisamente:

- al comma 652, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;
- il comma 654 stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio [...];

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di ARERA n.363 del 3 agosto 2021, avente ad oggetto: *“Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025”*;
- la determinazione ARERA n.2 del 04/11/2021 avente ad oggetto: *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR- 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- la deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, ad oggetto: *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

**TENUTO CONTO** che l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 663/2021, sopra richiamata, disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente (ETC) ha assunto le pertinenti determinazioni;

**VISTO che:**

- nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti),

previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

- con delibera del Consiglio d'ambito n. 45 del 17/05/2022 Atersir, in qualità di Ente territorialmente competente, ha approvato la predisposizione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anni 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio nell'Emilia, gestito da IREN AMBIENTE SpA secondo il metodo tariffario ARERA vigente (MTR-2);
- con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 32/2024 del 15/04/2024 Atersir, in qualità di Ente territorialmente Competente (ETC) ha approvato il Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024 per il bacino territoriale della Provincia di Reggio Emilia a gestione Iren Ambiente, comprendente il PEF del Comune di Baiso (All. A);
- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2024 come da riga " $\Sigma T_{max}$  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)" del PEF in parola, relativo al Comune di Baiso, è pari ad Euro 642.220,00;
- sempre ai fini del calcolo delle tariffe al totale dei costi vanno sommati gli importi degli sconti previsti da regolamento, e sottratti gli importi delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, come meglio dettagliato nel Quadro economico di cui all'All. B della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che, per quanto illustrato sopra, il totale del Piano Finanziario TARI sul quale calcolare le tariffe per l'utenza è pari a Euro 676.487,06;

**CONSIDERATO** che il citato Piano finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti 2022-2025 predisposto dall'ente gestore IREN AMBIENTE S.p.A., approvato e validato da ATERSIR è stato elaborato nel rispetto dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento della nuova regolazione periodo 2022-2025 MTR-2;

**CONSIDERATO ALTRESI':**

- che il metodo tariffario MTR prevede che la tariffa sia suddivisa in una quota fissa e una quota variabile strettamente legate alla ripartizione tra costi fissi e variabili indicati nel Piano Economico Finanziario;
- che la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata fissata comparando la suddivisione dei costi deliberata negli anni precedenti con altri parametri quali la quantità presunta di rifiuti prodotti dalle UD e UND (UD 85% - UND 15%), in considerazione il fatto che il Comune di Baiso ha una vocazione principalmente residenziale; a fronte di ciò si è applicata la seguente suddivisione dei costi:

UTENZE DOMESTICHE	71%
UTENZE NON DOMESTICHE	29%

**RILEVATA**, dunque, l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali;

**RITENUTO**, per quanto sopra di prendere atto conseguentemente del Piano finanziario, approvato da ATERSIR, riportato in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. A) e per i quali la stessa ATERSIR provvederà alla trasmissione ad ARERA;

**VISTO** il quadro economico di cui all'**allegato B** e il prospetto di calcolo delle tariffe di cui all'**allegato C**;

**CONSIDERATO che:**

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2023 nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 187 del 23/11/2021, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 3, comma 2, del DPR n.158/1999 in base al quale la Tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio;
- l'art 4, comma 3, del DPR n.158/1999 sopra citato che stabilisce che l'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa secondo criteri razionali;

**PRESO ATTO** di quanto stabilito dall'art. 13 del D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, nella legge 214 /2011) e succ. mod. , ed in particolare i seguenti comma:

- il comma 15 dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- il comma 15-bis stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- Il comma 15-ter dispone infine che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del

14 ottobre dello stesso anno.[...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

**PRESO ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2024;

**TENUTO CONTO** che i riflessi contabili della presente deliberazione saranno recepiti alla prima variazione di bilancio utile;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – tari, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 04/08/2014 e modificato, da ultimo, con Deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 30/03/2023;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**UDITI** gli interventi di cui all'allegato verbale;

**CON** la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti:

presenti e votanti: n. 10

favorevoli: n. 10

contrari e astenuti: n. 0

## **DELIBERA**

1. **DI PRENDERE ATTO** della predisposizione, da parte del soggetto gestore del servizio, secondo i contenuti del Metodo Tariffario Rifiuti – MTR-2, periodo regolatorio 2022-2025, di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021, del PEF Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 del Comune di Baiso (Allegato A), approvato da ATERSIR con del Consiglio d'ambito n. 32/2024 del 15/04/2024;
2. **DI APPROVARE** pertanto per l'anno 2024 il quadro economico di cui all'allegato B e le tariffe di cui all'allegato C per la Tassa sui Rifiuti (TARI);
3. **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto, per le motivazioni indicate in narrativa, dal 1° gennaio 2024;
4. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Reggio Emilia, nella misura del 5%;
5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto dalla normativa vigente.

**SUCCESSIVAMENTE**, stante l'urgenza di provvedere con i successivi adempimenti,

**CON** la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti:

presenti e votanti: n. 10

favorevoli: n. 10

contrari e astenuti: n. 0

### **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Sindaco  
Fabrizio Corti

Il Vice Segretario  
Dott.ssa Elisa Grisanti